

Decisione in merito all'utilizzo di piattaforme mobili per elicotteri

del 21 settembre 2010

Autorità di decisione:	Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC).
Oggetto:	La presente decisione autorizza l'utilizzo, a determinate condizioni, delle piattaforme mobili. Nel contempo, sostituisce la decisione provvisoria dell'8 settembre 2008.
Basi giuridiche:	Secondo l'articolo 6 dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili, RS 748.121.11, e l'articolo 6 dell'ordinanza su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile, RS 748.225.1, i comandanti degli aeromobili sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la sicurezza delle operazioni di volo. Secondo l'articolo 15 della legge sulla navigazione aerea, LNA, RS 748.0, l'UFAC, segnatamente, ordina le misure atte a garantire la sicurezza di volo sia all'atto del rilascio di un'autorizzazione, sia mediante apposita decisione. L'UFAC è inoltre l'autorità competente in materia di sorveglianza e rispetto, negli aerodromi, delle esigenze specifiche dell'aviazione. Esso effettua controlli e prende le misure necessarie a mantenere o ristabilire la situazione conforme al diritto (art. 3b cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica, OSIA, RS 748.131.1).
Contenuto della decisione:	Negli aerodromi, gli atterraggi su piattaforme mobili sono consentiti solamente se sono assicurati la formazione e l'addestramento accurati dei piloti. Le piattaforme devono essere tecnicamente idonee a queste operazioni e sufficientemente dimensionate, nonché manovrate da personale qualificato. I detentori degli aeromobili devono garantire che ogni comandante di aeromobile sia a conoscenza della regolamentazione da applicare. Chiunque contravviene alla presente decisione è punito con una multa fino a 20 000 franchi.

Destinatari:	Tutti i piloti di elicottero in Svizzera Tutti i detentori privati di elicotteri in Svizzera. (Le imprese di trasporto aereo e le scuole di volo ricevono una decisione speciale.)
Procedura:	La procedura si fonda sulle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Deposito pubblico:	La decisione può essere richiesta all'UFAC (Sezione Sicurezza delle operazioni di volo), 3003 Berna, per posta o via e-mail (info@bazl.admin.ch).
Durata di validità:	Illimitata fino ad avviso contrario.
Rimedi giuridici:	Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Il termine di ricorso decorre dal giorno seguente a quello di pubblicazione della decisione nel Foglio federale. L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.

21 settembre 2010

Ufficio federale dell'aviazione civile:
Il direttore, Peter Müller